

GRUPPO EDITORIALE
L'Opinionista
giornale online

ATTUALITÀ ▾ ECONOMIA POLITICA MUSICA ▾ EVENTI ▾ PROGRAMMI TV OGGI SALUTE FITNESS



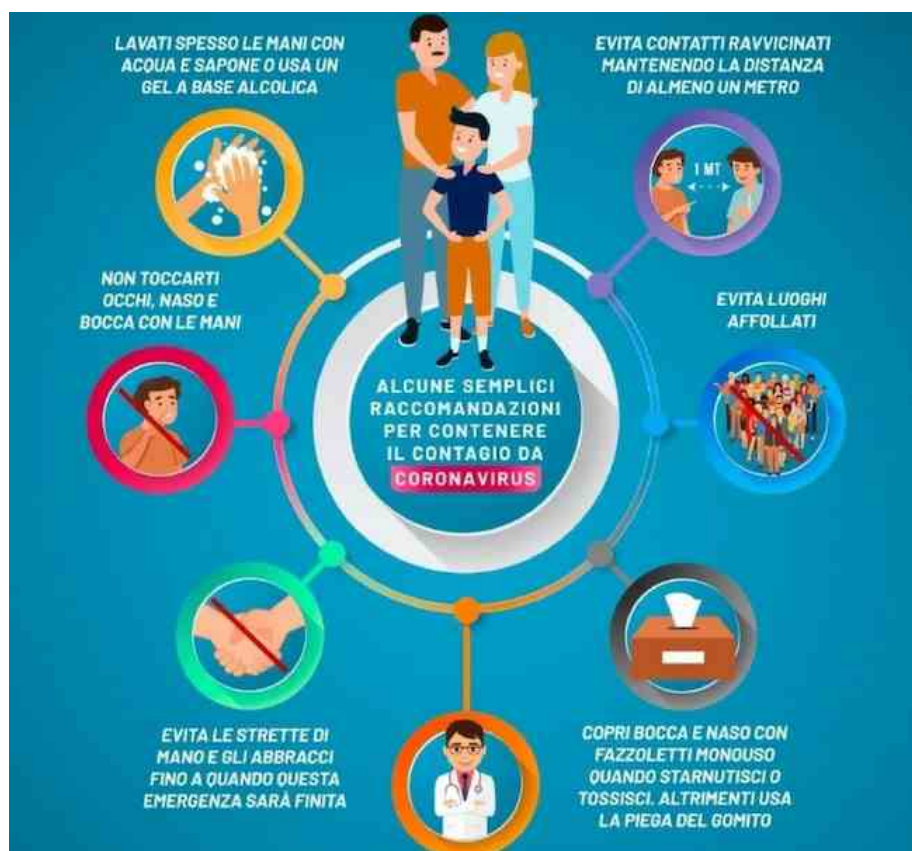
RUBRICHE

Home > Attualità > Coronavirus, cosa cambia in Italia dal 18 maggio

Coronavirus, cosa cambia in Italia dal 18 maggio

Da **Marina Denegri** - 16 Maggio 2020

Mi piace 1



Ultime notizie



Album live e autografo: 2 Perle targate Dodi Battaglia

Musica 16 Maggio 2020

Coronavirus, cosa cambia in Italia dal 18 maggio

Attualità 16 Maggio 2020

Notte insonne, la nuova canzone di Carla Magnoni [VIDEO]

Musica 16 Maggio 2020

Doing Nothing: nuovo album per Alex Savelli e NoStress

Musica 16 Maggio 2020

Spostamenti consentiti senza limitazioni entro i confini regionale, interregionali dal 3 giugno; come riprendono le attività economiche

ROMA – Il **Consiglio dei Ministri**, su proposta del Presidente **Giuseppe Conte** e del

Ministro della salute **Roberto Speranza**, ha approvato un **decreto-legge** che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione **non** saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano **vietati gli spostamenti**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il **divieto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La **quarantena precauzionale** è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, **l'assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le **attività economiche, produttive e sociali** devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o [linee guida](#), idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice

penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000**, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'**esercizio di un'attività di impresa**, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

PARLIAMO DI **Coronavirus**

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE



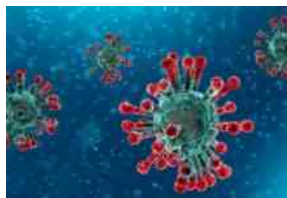
Coronavirus in Italia, i dati del giorno 16 maggio 2020



Gli eventi di oggi, 16 maggio 2020: Eurovision e Salone del libro



I programmi in tv oggi, 16 maggio 2020: film, intrattenimento e attualità



Coronavirus in Italia, i dati del giorno 15 maggio 2020: +789 nuovi casi



Decreto Rilancio, Calvisi: "risorse per la Difesa giusto riconoscimento alle Forze Armate"



'Petrolio-Antivirus' parla di fase 2 e decreto rilancio



GRUPPO EDITORIALE
L'Opinionista
giornale online

L'Opinionista © © 2008 - 2020 Giornale Online Nazionale di Informazione ed Approfondimento
Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009 - p.iva 01873660680

[Pubblicità e servizi](#) - [Collaborazioni](#) - [Contatti](#) - [Redazione](#) - [Network](#) - [Partners](#) - [App](#) - [Notizie del giorno](#) - [Privacy](#)

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia